

E' tuttavia da rilevare come l'intervento in esame abbia favorito in modo consistente anche l'acquisto di macchinari di valore più elevato: le operazioni riguardanti i macchinari di costo superiore a 300 milioni di lire, pari al 20% del numero complessivo, incidono infatti per circa il 60% dell'importo accolto.

Per quanto concerne invece la dimensione dell'impresa acquirente, è da segnalare come il 75% del numero delle operazioni accolte nel 1992 e circa il 55% dell'importo si riferiscano ad imprese con un capitale investito netto inferiore a tre miliardi di lire.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OPERAZIONI ACCOLTE A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

(miliardi di lire)

	1991		1992		Variazione %	
	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo
<u>Attività a prevalente contenuto</u>						
<u>agevolativo:</u>	19.393	6.000,6	17.937	5.749,3	- 7,5	- 4,2
- L. n. 1329/65	19.155	5.887,1	17.596	5.606,7	- 8,1	- 4,8
- L. n. 949/52: automezzi	227	97,7	333	133,2	+46,7	+36,3
- L. n. 240/81: consorzi (1)	11	15,8	8	9,4	-27,3	- 40,5
<u>Attività di rifinanziamento:</u>	1.132	1.190,5	899	1.057,4	-20,6	-11,2
- L. n. 949/52: rifinanziamento	617	666,5(2)	385	494,6 (3)	-37,6	-25,8
- Mutui con fondi BEI	510	511,5	509	545,0	- 0,2	+ 6,5
- Mutui con fondi CECA	5	12,5	5	17,8	-	+42,4
TOTALE	20.525	7.191,1	18.836	6.806,7	- 8,2	- 5,3
<u>Finanziamenti ai mediocrediti</u>						
<u>regionali:</u>						
- Anticipazioni sul fondo rotativo	..	408,7	..	381,2	..	- 6,7
TOTALE	..	408,7	..	381,2	..	- 6,7
<u>Attività di garanzia assicurativa:</u>						
- L. n. 675/77: industria	16	7,3	19	10,8	+18,7	+47,9
- L. n. 517/75: commercio	42	15,3	36	15,3	-14,3	-
- L. n. 64/86: consorzi	251	44,8	165	37,8	-34,3	- 15,6
TOTALE	309	67,4	220	63,9	-28,8	- 5,2

(1) L'agevolazione dei finanziamenti a favore dei consorzi è accompagnata da una corrispondente attività di rifinanziamento.

(2) L'importo comprende 60 miliardi relativi all'acquisto di obbligazioni di istituti regionali operanti esclusivamente nel Mezzogiorno.

(3) L'importo comprende 100 miliardi relativi all'acquisto di obbligazioni di istituti regionali operanti esclusivamente nel Mezzogiorno.

Completano il quadro dell'operatività dell'Istituto a favore delle piccole e medie imprese nel 1992 - per quanto concerne i finanziamenti e le agevolazioni agli interessi - gli interventi volti a favorire l'acquisto di automezzi per trasporti specifici (L. 949/52 - automezzi) con 333 operazioni accolte per 133,2 miliardi di lire; i mutui con fondi CECA (5 operazioni per 17,8 miliardi); le agevolazioni a favore dei consorzi e società consortili (legge 240/81) con 8 operazioni per 9,4 miliardi.

Sono state inoltre concesse anticipazioni ai mediocrediti regionali a valere sull'apposito fondo rotativo (legge 782/80) per 381,2 miliardi, con un decremento di circa il 7% rispetto all'anno precedente.

Per completare il quadro delle facilitazioni a sostegno delle imprese minori, sono da citare le operazioni di garanzia effettuate dall'Istituto, con 165 operazioni accolte pari a crediti accordati per 37,8 miliardi, relative a concessioni di garanzie a fondi di garanzia collettiva costituiti dalle cooperative e dai consorzi di imprese industriali di piccole e medie dimensioni operanti nei territori meridionali (art. 15 della legge 64/86); 36 operazioni per 15,3 miliardi relative al fondo di garanzia per il credito agevolato al commercio (art. 7 legge 517/75) e 19 operazioni per 10,8 miliardi di lire relative al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese industriali (art. 20 legge 675/77).

2.2. Le partecipazioni dell'Istituto

Oltre alla tradizionale attività nel settore dei rifinanziamenti e delle agevolazioni alle medie e piccole imprese, il Mediocredito centrale contribuisce al sostegno ed alla crescita delle imprese minori attraverso la partecipazione a merchant banks operanti nel comparto dell'acquisizione di interessenze in imprese minori con buone prospettive di sviluppo. Tali società sono, principalmente, la Sofipa e la Lombardia Fincapital.

E' da segnalare, al riguardo, che in data 22 maggio 1992 è stato iscritto nell'Albo dei Gruppi Creditizi il "Gruppo Mediocredito centrale", composto dal Mediocredito centrale, in qualità di capogruppo, nonché dalla Sofipa, dalla Lombardia Fincapital e dalla Sofipa Sim.

Coerentemente con la nuova configurazione, è stata avviata nel corso del 1992 una razionalizzazione delle partecipazioni detenute nell'ambito del Gruppo, con la attribuzione a Sofipa dell'intero pacchetto di controllo della SIM e la fusione per incorporazione, che avverrà entro il 1993, di Sofipa Spa con Lombardia Fincapital Spa.

L'Istituto detiene altresì una significativa partecipazione nella Simest, società avente per oggetto la partecipazione ad imprese e società miste all'estero promosse o partecipate da imprese italiane, nonché la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di specifiche iniziative di investimento e di collaborazione commerciale ed industriale all'estero da parte di imprese italiane.

L'utilità degli interventi diretti a favorire - attraverso la sottoscrizione di capitale di rischio - la crescita delle industrie attraverso la loro capitalizzazione è ormai cosa generalmente riconosciuta.

Tale fattispecie di interventi appare necessaria in special modo nel nostro Paese. Le imprese italiane di piccola e media dimensione sono infatti dipendenti in misura notevole dal credito bancario.

La mancanza di intermediari finanziari specializzati nell'assunzione di quote di capitale di rischio delle imprese minori, quali i fondi chiusi di investimento, nonché le problematiche condizioni del mercato borsistico, ostative al reperimento di fondi da parte degli

intermediari esistenti (merchant banks) ed al collocamento sul mercato di aziende medio-grandi, costringono infatti le piccole e medie imprese a finanziare il loro sviluppo attraverso l'autofinanziamento o mediante il ricorso al finanziamento di terzi.

A ciò si aggiunga l'esistenza di un trattamento fiscale penalizzante per le finanziarie di partecipazione, che - non considerando la peculiarità del reddito da esse prodotto - non prevede forme di tassazione adeguate per le plusvalenze da realizzo conseguite, che non sono frutto di operazioni di breve orizzonte temporale; esse maturano invece nel lungo periodo, a seguito di un complesso processo di assistenza e sostegno dell'impresa partecipata, il cui fine ultimo è il collocamento nel mercato secondario della partecipazione stessa. L'attività delle finanziarie di partecipazione riveste pertanto carattere di utilità sociale, in quanto, affrancando le imprese minori da un eccessivo ricorso al credito bancario, ne favorisce la solidità e la crescita, creando ricchezza ed occupazione durature.

Gli obiettivi di innovazione e sviluppo delle piccole e medie imprese possono essere perseguiti assai validamente attraverso il capitale di rischio. I ritorni finanziari di investimenti così complessi hanno infatti tempi assai differiti; il finanziamento di queste iniziative mediante l'indebitamento può quindi dare luogo a gravi tensioni finanziarie nelle imprese, potendo non esservi correlazione temporale tra i flussi finanziari della produzione e del rimborso del debito. Un eccessivo indebitamento può ampliare inoltre le conseguenze di una leva finanziaria negativa in periodi caratterizzati da alti tassi di interesse.

Una sana struttura finanziaria è premessa indispensabile per lo sviluppo e l'affermazione delle imprese. L'internazionalizzazione dei mercati richiede una crescita dimensionale delle imprese italiane, che appaiono, nella media, inferiori a quelle degli altri Paesi industrializzati.

Passando all'esame delle principali società partecipate dall'Istituto alla fine del 1992, va sintetizzata in primo luogo l'attività svolta dalla Sofipa.

Tale società rappresenta da tempo una realtà brillante e

consolidata nel panorama delle merchant banks italiane, e certamente la più rilevante nel settore del sostegno alle imprese minori con elevate prospettive di sviluppo.

Nell'esercizio 1992 la Sofipa ha proseguito nella sua attività di investimento acquisendo quote di minoranza e sottoscrivendo obbligazioni convertibili in aziende industriali e finanziarie, ottenendo un risultato economico positivo.

Gli investimenti dell'esercizio ammontano complessivamente a circa 41 miliardi, di cui circa 35 miliardi per sette nuove operazioni e sei miliardi per ulteriori apporti in partecipazioni esistenti.

I disinvestimenti effettuati nel 1992 hanno riguardato quattro partecipazioni dismesse totalmente e quattro parzialmente. I disinvestimenti hanno fornito globalmente un ricavo di circa sei miliardi.

Al 31 dicembre 1992, le società in cui la Sofipa deteneva una partecipazione o di cui aveva sottoscritto obbligazioni convertibili erano 52, per un ammontare di investimenti in essere di 157 miliardi circa, di cui 16 circa per rivalutazioni ex lege 408/90.

Nel corso del 1992 la Sofipa ha deliberato l'aumento del capitale sociale da 120 a 150 miliardi di lire, mediante l'emissione di n. 3.000.000 di azioni da offrire in opzione ai soci in proporzione alla loro quota di partecipazione. Il Mediocredito centrale ha partecipato a tale aumento per la sua quota: il relativo versamento è avvenuto per 3/10 - oltre l'intero sovrapprezzo - nel 1992 e, per i residui 7/10, nel corso del 1993.

La partecipazione dell'Istituto nella Sofipa S.p.A. era pari, al 31 dicembre 1992, al 51% del capitale sociale esistente a tale data, pari a Lit. 120.000.000.000.

Quanto alla Lombardia Fincapital S.p.A., la partecipazione del Mediocredito centrale - pari, al 31 dicembre 1992, al 55,85% circa su un capitale sociale di 22 miliardi di lire - è stata alienata nel mese di gennaio 1993 alla Sofipa S.p.A., che ha inoltre rilevato le azioni detenute dagli altri azionisti di minoranza e detiene ora il 100% delle azioni, premessa per la prossima incorporazione della società.

L'esercizio 1992 è stato pertanto caratterizzato, per la Lombardia

Fincapital, da una riorganizzazione interna. In relazione all'attività tipica è stata ceduta una partecipazione. Le partecipazioni al 31 dicembre 1992 sono in totale cinque e nel corso del 1992 non sono stati deliberati nuovi investimenti in partecipazioni.

Riguardo poi alla Sofipa Sim, società in cui l'Istituto deteneva, al 31 dicembre 1992, una partecipazione a carattere temporaneo del 30% rispetto ad un capitale sociale di dieci miliardi di lire, questa si è trasformata, nel 1992, da Commissionaria di Borsa in Sim polifunzionale, compiendo tutti i passi organizzativi necessari per svolgere le attività a cui è stata autorizzata: negoziazione sui mercati regolamentati; collocamento; consulenza; raccolta ordini; gestione. Lo sforzo compiuto è stato importante in quanto la precedente Sofipa Intermediazione operava solo sul mercato del reddito fisso e derivati, cosicché è stato necessario costituire il settore azionario, rinforzare la parte amministrativa e potenziare le strutture, in special modo quelle informatiche. Pertanto, il 1992 si può considerare un anno di "investimento", che darà i suoi frutti nel 1993.

Quanto alla Simest S.p.A., la società ha iniziato ad operare con sistematicità da settembre 1991. L'attività operativa ha portato a circa 230 ipotesi di joint-ventures ed all'avvio di circa 100 progetti in istruttoria, che si sono tradotti, alla data del 4 febbraio 1993, in 51 delibere di partecipazione ad altrettante società miste all'estero approvate dal Consiglio di Amministrazione della società. Le proposte approvate a tale data prevedono un impegno della Simest in conto capitale per circa 73 miliardi di lire.

Per ciò che concerne invece l'aumento del capitale della Simest, esso, in conformità con quanto previsto dalla legge 100/90, è stato deliberato in una prima fase da Lit. 98 miliardi a Lit. 298 miliardi ed in una seconda fase da Lit. 298 miliardi a Lit. 498 miliardi.

Con riguardo al primo aumento di capitale (ossia quello in cui è stato deliberato un incremento del medesimo a Lit. 298 miliardi) si segnala che il valore del capitale sottoscritto, al 31 dicembre 1992, era pari a Lit. 209.509.533.000.

Il Consiglio di Amministrazione del Mediocredito centrale ha deliberato favorevolmente in ordine alla sottoscrizione dell'aumento di

capitale da 98 a 298 miliardi, subordinando, tuttavia, la sua esecuzione all'entrata in vigore del nuovo Statuto che, a seguito della trasformazione in S.p.A., subirà una riformulazione, consentendo il superamento dei limiti attualmente posti dall'articolo 3 all'attività di partecipazione del Mediocredito centrale.

La quota percentuale di partecipazione dell'Istituto sul totale del capitale sociale, pertanto, ha subito attualmente una riduzione passando dal 28,57% al 13,36%.

Riguardo alle altre partecipazioni detenute dall'Istituto, nel 1992 sono intervenute le seguenti variazioni:

- aumento del capitale sociale della Centrale dei Bilanci da cinque a nove miliardi. Tale aumento è avvenuto in due fasi: nella prima si è avuto un aumento di capitale da 5 a 7,5 miliardi, nella seconda da 7,5 a 9 miliardi (quest'ultimo riservato solo a nuovi soci). La consistenza attuale del pacchetto azionario posseduto dall'Istituto nella società, pertanto, è di 60 quote, mentre la quota percentuale sul totale del capitale sociale è pari al 3,3%;
- aumento del capitale sociale della Nomisma S.p.A. da Lit. 2.250.000.000 a Lit. 9.000.000.000. Per effetto di tale aumento, a cui l'Istituto non ha aderito, la partecipazione del Mediocredito centrale, pari a n. 5.000 azioni, attualmente risulta equivalere allo 0,17 % del capitale sociale;
- riduzione del capitale sociale dell'Artigianfin S.p.A, passato da Lit. 9.999.000.000 a Lit. 2.499.750.000 mediante abbattimento del valore nominale di ciascuna azione, sia ordinaria sia privilegiata, da Lit. 50.000 a Lit. 12.500. L'assemblea, contemporaneamente a tale riduzione del capitale, ha deliberato il ripristino a dieci miliardi mediante un aumento pari a Lit. 7.499.250.000. Tale aumento non è stato sottoscritto dall'Istituto.
- acquisto di un pacchetto azionario nell'Istituto per l'Enciclopedia della Banca e della Borsa S.p.A. (IeBB S.p.A) pari a n. 3.000 azioni del valore nominale di 10.000 ciascuna, corrispondente, quindi, ad un valore nominale di Lit. 30.000.000. Tale partecipazione equivale all'1,16% del capitale sociale sottoscritto, il cui valore, pur essendo stato deliberato nell'ultimo aumento di capitale in Lit. 3 miliardi, al

31 dicembre scorso era di Lit. 2.578.650.000;

- acquisto di una partecipazione a carattere simbolico, pari ad un'azione, per un importo di 360 lire, nella Società per i Servizi Bancari S.p.A. (SSB S.p.A.). Tale società, costituita dalla S.I.A., ha offerto in opzione ai soci di quest'ultima il proprio capitale (Lit. 5.250.000.000) in misura proporzionale alle azioni da essi possedute nella S.I.A. medesima.

PAGINA BIANCA

3. PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI ED AMMINISTRATIVI
CONCERNENTI L'ATTIVITA' DELL'ISTITUTO

PAGINA BIANCA

Nel corso del 1992 il quadro normativo e regolamentare riguardante l'attività del Mediocredito centrale ha subito poche modificazioni, interessanti soprattutto il comparto dei finanziamenti alle esportazioni, mentre sostanzialmente immutate sono rimaste le regole che disciplinano gli interventi dell'Istituto sul versante interno.

Tuttavia, prima di occuparci degli argomenti che più direttamente riguardano l'attività dell'Istituto, riteniamo opportuno soffermarci su di un provvedimento di grande interesse per il settore creditizio quale il Decreto Legislativo N. 481 del 14 dicembre scorso, con il quale è stata data piena attuazione alla delega contenuta nella legge comunitaria per il 1991 - legge 19.2.1992, n.142- per il recepimento in Italia della seconda direttiva comunitaria in materia creditizia - direttiva CEE 89/646.

Tale provvedimento, entrato in vigore il 1° gennaio 1993, rappresenta il momento determinante per il superamento del corpo di norme interne costituito dalla "Legge bancaria" e dai provvedimenti ad essa collegati. Con esso si delinea la figura della banca universale in un sistema normativo che non esclude l'alternativa del gruppo polifunzionale che resta, come a suo tempo auspicato dalla Banca d'Italia, una formula organizzativa la cui adozione è rimessa al singolo operatore.

Definita l'attività bancaria come l'esercizio congiunto della raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito, il Decreto detta nuove regole per l'una e per l'altra di queste due attività, ridisegnando la fisionomia del nuovo ente creditizio, non più imbrigliato, almeno potenzialmente, dalle regole di un mercato creditizio segmentato in base a principi di specializzazione temporale delle attività ed istituzionale degli operatori.

Strumento identificativo della portata e della capacità operativa dell'ente creditizio diviene lo statuto dell'ente stesso, il quale dovrà indicare tra quelle possibili le attività attive e passive dell'ente, determinando in concreto i contorni del suo spazio operativo.

Quanto alle regole dettate per le attività di raccolta, il Decreto introduce una nuova disciplina per l'emissione di obbligazioni rivolta indistintamente a tutti gli enti creditizi, superando la distinzione tra forme di raccolta a breve e a medio-lungo termine.

La possibilità di emettere obbligazioni è infatti subordinata ad una espressa previsione statutaria ed è riservata al Consiglio di Amministrazione, mentre una serie di deroghe alla normativa del codice civile conferma la peculiarità dei titoli emessi da questi particolari operatori economici.

Di grande rilevanza è poi, sul lato degli impieghi, sia la possibilità accordata indistintamente agli enti creditizi di effettuare operazioni, anche agevolate, nel comparto del c.d. credito speciale, osservando le regole che le disciplinano, sia quella di esercitare, accanto all'attività propriamente bancaria, una o più delle attività finanziarie ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento. Tali attività, elencate in 14 punti all'art. 1 lettera f) del Decreto, sono quelle individuate dalla seconda direttiva comunitaria. Un rinvio aperto alle eventuali integrazioni che le Autorità comunitarie potranno apportare a tale elenco consente peraltro un perfetto allineamento delle potenzialità operative degli enti nazionali con quelli degli altri paesi comunitari.

L'ampliamento delle attività degli enti creditizi è comunque subordinato all'approvazione degli statuti da parte delle Autorità creditizie che dovranno verificare, sulla base di criteri oggettivi, se questo non costituisca elemento di turbativa nella stabilità e negli equilibri gestionali.

Particolarmente innovativa è poi la disciplina adottata per la costituzione di nuovi enti creditizi, con la semplificazione del relativo iter procedurale e l'eliminazione della doppia autorizzazione, vale a dire alla costituzione dell'ente e all'esercizio dell'attività. Regole specifiche sono stabilite per quanto attiene alla forma giuridica dei nuovi enti creditizi, al loro capitale minimo, ai requisiti dei partecipanti al capitale - modificando su questo punto le precedenti disposizioni contenute nel DPR 27.6.1985 n.350 - nonché in tema di obblighi relativi alla partecipazione al capitale di enti creditizi, innovando le disposizioni contenute dalla legge 10.10.1990 n.287.

Di indubbia incidenza è inoltre la nuova disciplina sulla apertura di succursali di enti creditizi nazionali in ambito CEE e di succursali di enti creditizi comunitari sul nostro territorio. Il Decreto, in attuazione del principio della libertà di stabilimento e di

quello del "home country control", prevede che gli enti creditizi nazionali possano liberamente stabilire succursali in Italia e negli altri stati comunitari senza richiedere specifica autorizzazione. Alla Banca d'Italia è riconosciuta la possibilità di vietare lo stabilimento unicamente per ragioni relative all'adeguatezza delle strutture organizzative e alla struttura finanziaria, economica e patrimoniale degli enti.

Per contro, per il primo insediamento in Italia di succursali di enti creditizi comunitari è prevista la sola comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'Autorità competente dello stato di appartenenza dell'Ente e l'attività potrà essere iniziata decorsi due mesi da tale comunicazione. Banca d'Italia e Consob - secondo le rispettive competenze - potranno intervenire subordinando l'attività a determinate condizioni, per motivi di interesse generale che dovranno essere comunicati all'autorità di vigilanza del paese di origine.

Di particolare interesse è ancora la possibilità riconosciuta agli enti creditizi nazionali o comunitari di esercitare in uno stato diverso di quello di appartenenza qualsiasi attività ammessa al beneficio del mutuo riconoscimento, senza dover stabilire succursali ma solo osservando, nel caso di enti nazionali, le procedure che verranno fissate dalla Banca d'Italia e, nel caso di enti dell'area comunitaria, previa comunicazione a quest'ultima.

L'autorizzazione dell'Organo di vigilanza è invece necessaria per l'operatività degli enti nazionali in paesi extracomunitari, per l'attività in Italia di enti extracomunitari, e l'esercizio di attività non ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento.

Una nuova disciplina in materia di fusioni e scissioni degli enti creditizi, nonché l'introduzione di norme integrative per quanto riguarda i conferimenti di aziende bancarie in società per azioni concorrono a definire il nuovo quadro normativo.

Il processo di superamento della "Legge bancaria" si dovrà completare al più presto, dando piena attuazione alla delega legislativa per la redazione di un testo unico che rappresenterà il nuovo punto di riferimento normativo per l'attività nel settore.

Contribuiscono a ridefinire le regole del mercato

creditizio interno altri tre provvedimenti di portata generale, attinenti tuttavia a distinti aspetti dell'attività bancaria.

Finalizzata alla maggiore tutela della clientela bancaria, la legge n.154 del 17 febbraio 1992 ha introdotto norme specifiche per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. La legge, pur rivolgendosi in via elettiva alle attività di credito ordinario e alle società finanziarie, detta tuttavia disposizioni riguardanti in via generale le attività del settore del credito. Infatti, accanto ad una serie di disposizioni che impongono l'esposizione nei locali aperti al pubblico di avvisi e fogli informativi nei quali devono essere chiaramente indicate le condizioni praticate per le operazioni sia attive che passive (tassi, valuta, prezzo, spese, ecc.), la legge impone la forma scritta per i contratti relativi alle operazioni ed ai servizi bancari e commina la nullità delle clausole di mero rinvio agli usi praticati nel mercato e delle clausole che prevedono l'applicazione di condizioni più sfavorevoli per il cliente rispetto a quelle rese pubbliche.

La legge modifica inoltre le disposizioni del codice civile in materia di fideiussioni per obbligazioni future: ad integrazione dell'art.1938 c.c., viene imposta la previsione dell'importo massimo garantito e, a modifica dell'art.1956 c.c., viene esclusa la possibilità per il fideiussore di rinunciare preventivamente ad avvalersi della liberazione.

All'applicazione delle disposizioni ora ricordate -che, per espressa previsione della legge stessa, hanno acquistato efficacia solo a partire dal luglio successivo- hanno concorso le disposizioni di attuazione emanate dal Ministro del Tesoro con il decreto del 24 aprile '92 e il provvedimento della Banca d'Italia del 24 maggio successivo.

Volto invece alla maggiore trasparenza ed omogeneità dei documenti contabili è il Decreto Legislativo n.87 del 27 gennaio 1992 che, in attuazione della direttiva CEE n.86/635, disciplina la predisposizione dei conti annuali e dei conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari nonchè, in attuazione della direttiva n.89/117, impone obblighi di pubblicità di documenti contabili di succursali fuori dello Stato membro di appartenenza.